



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



**QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 2007-2013
PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA**

**PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
RICERCA E COMPETITIVITA'
(CCI: 2007IT161PO006)**

Punto 6 all'Ordine del Giorno

**INFORMATIVA SULLA PROCEDURA SCRITTA PER LA MODIFICA
DEL PON "R&C"**

Ob. Operativo 4.2.1.2 (Azione 1 "Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito")

(Comitato di Sorveglianza del 15 giugno 2012)

INDICE

PARTE I	3
LE MODIFICHE APPORTATE AL PROGRAMMA CON LA “PROCEDURA SCRITTA”	3
PARTE II	6
STRATEGIA PER IL RILANCIO DELL’OPERATIVITÀ DELLA “RISERVA PON R&C” DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI	6
1. PREMESSA	6
2. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1236/2011 E DAL DECRETO “SALVA ITALIA”	7
3. UNA POSSIBILE STRATEGIA PER IL RILANCIO DELL’OPERATIVITÀ DELLA SEZIONE PON	8
3.1 LE AZIONI DA ADOTTARE.....	8
3.2 ITER PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA RISERVA PON	9
3.3 AVVIO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE SUGLI INTERVENTI DELLA RISERVA PON.....	9

PARTE I

LE MODIFICHE APPORTATE AL PROGRAMMA CON LA "PROCEDURA SCRITTA"

L'Autorità di Gestione ha attivato, in data 18/04/2012 (prot. MIUR n. 1897), su istanza dell'Organismo Intermedio, Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriale del Ministero dello Sviluppo Economico (nel seguito DG IAI), la "procedura scritta" di cui all'articolo 7 del Regolamento del Comitato di Sorveglianza del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 avente ad oggetto alcune modifiche da apportare al Programma finalizzate ad adeguarne i contenuti alle recenti innovazioni introdotte, in materia di funzionamento degli *strumenti di ingegneria finanziaria*, dal Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione, n. 1236/2011, e a rilanciare, per tale via, l'operatività di alcuni interventi già attivati dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione delle linee programmatiche di propria competenza.

Come noto, il citato Regolamento n. 1236/2011 ha modificato l'articolo 45 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, estendendo le possibilità di investimento degli *strumenti di ingegneria finanziaria* - prima circoscritte alle fasi di *start-up* ed espansione - a tutte le fasi del ciclo di vita delle imprese.

Anche alla luce del recente aggiornamento delle *Linee guida in ordine alle modalità di funzionamento degli strumenti di ingegneria finanziaria* operato dal Comitato di Coordinamento dei Fondi strutturali (nota COCOF-10-0014-04), dalla data di pubblicazione del Regolamento n. 1236/2011, gli *strumenti di ingegneria finanziaria* possono, dunque, intervenire per finanziarie/sostenere anche il capitale circolante delle imprese.

Le modifiche in argomento riguardano l'Obiettivo operativo 4.2.1.2 e, in particolare, l'Azione 1 "Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito" e, a livello di strumentazione operativa, impattano essenzialmente sul funzionamento della "Riserva PON Ricerca e Competitività" costituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI.

Come noto, infatti, tale strumento, cui sono state versate risorse per 100 milioni di euro, è stato sino ad oggi contrassegnato da notevoli problemi operativi in considerazione delle note difficoltà delle imprese in relazione all'avvio di nuovi investimenti produttivi nell'attuale fase congiunturale.

Scopo delle modifiche in argomento è, dunque, la rimozione di alcune limitazioni di intervento previste in sede di programmazione, per gli strumenti/fondi cofinanziati dal PON e riferite alla possibilità di:

- a) finanziare solo "[...] *progetti di imprese che prevedono investimenti produttivi*";
- b) operare, attraverso la modalità tecnica della "garanzia diretta", solamente in favore di *pool di imprese* aventi caratteristiche e finalità comuni.

L'attivazione della procedura scritta è stata preceduta da una fase di analisi e concertazione tra la DG IAI e le 4 regioni dell'Obiettivo Convergenza, a seguito della quale le stesse regioni hanno manifestato il proprio assenso alle modifiche proposte, con la sola eccezione della Regione Puglia che, in un primo momento, ha invece ravvisato potenziali rischi di sovrapposizione tra l'intervento nazionale e quanto attuato, in questi anni, sul territorio regionale, in conseguenza delle proposte formulate dal MISE-DGIAI sulle aperture della Riserva PON.

Per tale ragione, con la Regione Puglia sono proseguiti gli approfondimenti per la ricerca di una soluzione tecnica in grado di assicurare la massima complementarità tra lo strumento nazionale e i vari interventi regionali attivati in materia di garanzia.

A seguito del suddetto percorso, si è giunti alla condivisione tra la DGIAI e l'Amministrazione regionale di una soluzione tecnico-operativa idonea a garantire una efficiente suddivisione dei compiti tra intervento nazionale e regionale, mediante:

- 1) l'individuazione di specifici limiti di intervento in materia di garanzia diretta (riferiti all'importo del finanziamento garantito, pari a 400.000 euro per gli interventi sul capitale circolante, a 1.000.000 di euro per il consolidamento e a 1.500.000 euro per gli investimenti). Tali limiti configurano, dunque, delle specifiche soglie al di sotto delle quali l'intervento è di esclusiva competenza regionale e al di sopra delle quali interviene, viceversa, la Riserva PON;
- 2) la possibilità di entrambi gli interventi, nazionale e regionale, di operare con il sistema delle controgaranzie a favore degli investimenti, lasciando peraltro alla competenza della Sezione PON la controgaranzia a fronte dei finanziamenti del capitale circolante.

Rinviando, per una più approfondita trattazione dei presupposti, tecnici e normativi e delle analisi effettuate, alla seconda parte del presente documento che richiama gli argomenti già esposti ai membri del Comitato di Sorveglianza nell'allegato tecnico - *"Strategia per il rilancio dell'operatività della "Riserva PON R&C" del Fondo di garanzia per le PMI"*, predisposto dall'OI MISE-DGIAI in occasione della richiesta di attivazione della procedura scritta (cfr. nota prot. MISE DGIAI 0013125 del 13 aprile 2012) conclusasi con esito positivo l'11/06/2012 (cfr. nota MIUR prot. 3287 dell'11/06/2012), si riportano, di seguito, le modifiche apportate al Programma.

Tali modifiche tengono conto anche delle osservazioni formulate dalla Commissione europea con nota ARES (2012)555152 del 19.04.2012 e riguardano:

- 1) paragrafo 4.2.1.2, "Obiettivo operativo: Miglioramento del mercato dei capitali", il quinto capoverso è modificato come segue: *"In ogni caso il contributo finanziario del PON ai Fondi consentirà sia finanziamento di progetti di imprese che prevedono investimenti produttivi che il finanziamento del capitale circolante relativo alle attività d'impresa che i gestori dei fondi giudicano potenzialmente fattibili dal punto di vista economico."*;
- 2) paragrafo 4.2.1.2, "Obiettivo operativo: Miglioramento del mercato dei capitali", Azione 1: "Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito", al settimo capoverso, dopo le parole *"principalmente attraverso la prestazione di controgaranzie e cogaranzie"* sono aggiunte le seguenti parole *"nonché di garanzie dirette, fatte salve eventuali limitazioni concordate con le singole Regioni, in considerazione di specifiche esigenze e peculiarità dei sistemi locali di garanzia"*;
- 3) sempre al paragrafo 4.2.1.2, è eliminata la nota a piè di pagina n. 48 (in tal senso, si ritiene di poter confermare l'eliminazione della nota poiché la richiesta della Commissione europea del mantenimento della stessa può ritenersi superata dall'estensione degli interventi di garanzia diretta della Riserva PON anche per la Regione Puglia, seppur con le soglie di demarcazione sopra esplicitate);
- 4) Tabella n. 41 "La divisione del lavoro tra Stato e Regioni sugli Obiettivi operativi del PON "Ricerca e Competitività", nella casella individuata dalla intersezione tra la riga relativa al punto 7.2.3 "Contribuire al miglioramento dell'efficienza del mercato dei capitali" e la colonna "Ruolo del PON", le parole *"(sono previsti interventi di garanzia diretta solo a fronte di investimenti realizzati da pool di imprese aventi caratteristiche e finalità"*

comuni)” sono eliminate e sostituite dalle seguenti parole “*nonché di garanzia diretta, fatte salve eventuali limitazioni concordate con le singole Regioni, in considerazione di specifiche esigenze e peculiarità dei sistemi locali di garanzia*”.

PARTE II

STRATEGIA PER IL RILANCIO DELL'OPERATIVITÀ DELLA "RISERVA PON R&C" DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

1. PREMESSA

Nella attuale difficile fase economica, caratterizzata da una profonda crisi dei mercati finanziari, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Fondo) è assunto al ruolo di principale strumento governativo di contrasto alla crisi. I dati relativi all'incremento dell'operatività registrato dal Fondo dal 2007 ad oggi appaiono, in questo senso, più che mai eloquenti (+328% in termini di operazioni accolte e 287% di importo garantito).

Sulla base di tale constatazione, il Ministero dello sviluppo economico (MISE) - Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali (DGIAl), in qualità di Organismo Intermedio (OI) del "PON Ricerca e Competitività 2007-2013" (PON), nel dicembre 2009 ha istituito, nell'ambito del Fondo, un'apposita Sezione con l'intento di migliorare le condizioni di accesso al credito delle imprese ubicate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e dando così attuazione all' "Azione 1: Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito" dell'Asse prioritario 2. Nella Sezione sono state allocate risorse del Programma per un importo di 100 milioni di euro.

In sede di istituzione del nuovo strumento, si è stabilito, in aderenza a quanto previsto dalla specifica Azione del PON, di limitare l'operatività della Sezione ai soli finanziamenti concessi a fronte di investimenti e di circoscrivere, inoltre, la possibilità di accesso alla *garanzia diretta*¹ ai soli casi in cui il soggetto beneficiario fosse rappresentato da un *pool di imprese*², tenendo anche conto, in quest'ultimo caso, di quanto previsto dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (QSN) in merito alla necessità di assicurare la complementarità dell'intervento nazionale con i sistemi regionali di garanzia³.

Dalla data della sua istituzione, la Sezione è stata caratterizzata da notevoli difficoltà operative (una sola richiesta di garanzia accolta in un anno e mezzo di attività). Tale circostanza ha indotto il MISE ad avviare una profonda riflessione finalizzata all'individuazione delle cause di inutilizzo della Sezione e dei possibili correttivi da apportare per assicurare un pronto rilancio dello strumento. Tale analisi si è conclusa di recente con la modifica delle modalità operative della Sezione⁴ che hanno riguardato, in particolare, i seguenti aspetti:

1. cambiamento delle modalità di accesso allo strumento, aperto ora anche alle imprese beneficiarie, le quali possono presentare istanza di ammissione direttamente al gestore del Fondo che, effettuata l'istruttoria sull'ammissibilità formale e sostanziale della richiesta, nonché del merito creditizio dell'impresa richiedente, concede una sorta di prenotazione

¹ La "garanzia diretta" rappresenta la garanzia rilasciata dal Fondo direttamente in favore del soggetto finanziatore richiedente (banca o intermediario finanziario ex articolo 107 del TUB).

² Imprese appartenenti al medesimo distretto produttivo e/o aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dal comma 4-ter.2, articolo 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

³ "Sul versante delle garanzie, alla luce delle possibili ripercussioni in termini di razionamento del credito derivanti dall'entrata in vigore di Basilea 2, e della necessità di concentrazione, riqualificazione e rafforzamento patrimoniale delle strutture che concedono garanzie sul territorio, l'intervento nazionale si caratterizzerà principalmente attraverso misure di contro-garanzia e co-garanzia per potenziare gli interventi a livello regionale con i quali si condivide il rischio, dando luogo sia a un maggiore effetto leva correlato a una più ampia disponibilità finanziaria, sia a un portafoglio rischi più diversificato su base territoriale e settoriale. A valle dei meccanismi nazionali di riassicurazione, i POR opereranno tramite azioni di sistema volte, in particolare, a favorire il processo di riorganizzazione degli enti privati di garanzia. A tal fine i POR potranno prevedere requisiti di accesso, via via più stringenti, ai propri strumenti di garanzia diretta, contro-garanzia e co-garanzia."

⁴ Le modifiche alle Disposizioni operative sono state formalmente adottate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 novembre 2011.

della garanzia che sarà poi perfezionata all'atto della presentazione di formale richiesta di garanzia da parte della banca finanziatrice scelta dall'impresa;

2. riconoscimento di una percentuale di garanzia (80%) e di un limite di importo garantibile (2,5 milioni di euro) più elevati rispetto a quelli applicati ordinariamente dal Fondo mediante utilizzo di risorse nazionali (rispettivamente, 60% e 1,5 milioni di euro).

Accanto a queste misure, è stato poi varato un Piano di comunicazione che prevede, oltre alla pubblicazione di una Guida illustrativa sulle modalità di accesso e di funzionamento della Sezione, la realizzazione di un ciclo di seminari sul territorio⁵.

2. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1236/2011 E DAL DECRETO "SALVA ITALIA"

Le modalità di funzionamento della Sezione PON sono fissate dal D.M. dell' 11/12/2009 e, per quanto non espressamente disposto da tale D.M., dalla normativa generale del Fondo.

Negli ultimi due mesi del 2011, oltre alle modifiche alle modalità di accesso e di funzionamento della Sezione di cui si è detto al precedente paragrafo 1, altre importanti novità hanno interessato sia la Sezione PON, sia, più in generale, il Fondo.

Per ciò che attiene la Sezione PON, in particolare, si segnala che la Commissione europea, preso atto del perdurare della crisi economico-finanziaria, ha recentemente emanato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29/11/2011 con il quale ha riformato l'articolo 45 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, prevedendo la possibilità per i c.d. "strumenti di ingegneria finanziaria" (classificazione nella quale rientrano, a pieno titolo, anche i fondi pubblici di garanzia) di finanziare e/o sostenere qualsiasi fase del ciclo di vita delle imprese (possibilità prima limitata alle sole fasi di *start-up* ed espansione)⁶. Attraverso tale modifica, dunque, a far data dalla pubblicazione del Regolamento di argomento, gli *strumenti di ingegneria finanziaria* possono intervenire per finanziare/sostenere anche il capitale circolante delle imprese, superando così la pregressa posizione espressa dalla DG Regio che condizionava una simile possibilità alla imprescindibile presenza di investimenti produttivi.

Nel mese di dicembre 2011, anche il Fondo è stato interessato da rilevanti innovazioni, tutte contenute nella manovra finanziaria di fine anno, cd. "Salva Italia". Tali modifiche hanno riguardato, in particolare, i seguenti aspetti:

1. possibilità per il Fondo di concedere, a titolo oneroso, la garanzia su portafogli di finanziamenti erogati a PMI da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del TUB⁷;
2. innalzamento, su tutto il territorio nazionale, dal 60 all'80%, della percentuale massima di garanzia e, da 1,5 a 2,5 milioni di euro, del limite di importo garantibile⁸.

⁵ Vedi successivo paragrafo 3.3.

⁶ La precedente versione dell'articolo 45 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 prevedeva che "Gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano investono in imprese, in particolare nelle PMI. Tali investimenti possono essere effettuati solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie".

La nuova formulazione dell'articolo dispone invece che "Gli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), investono solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie".

⁷ Per la definizione delle tipologie di operazioni ammissibili, delle modalità di concessione, dei criteri di selezione, nonché dell'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia, la norma rinvia ad un successivo decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

⁸ Anche per l'innalzamento della percentuale e della misura della garanzia, la norma rinvia ad decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale saranno individuate

Quest'ultima modifica, in particolare – sebbene sia da considerarsi, in senso assoluto, positiva e nell'attesa di conoscere i contenuti dei decreti attuativi ai quali la norma rinvia – rischia di annullare, o quanto meno attenuare, gli effetti delle recenti innovazioni, descritte in premessa, adottate dal MISE per il rilancio dell'operatività della Sezione PON, come visto fortemente incentrate sul riconoscimento ai soggetti richiedenti di percentuali e misure di garanzia più elevate rispetto a quelle ordinariamente applicate dal Fondo.

3. UNA POSSIBILE STRATEGIA PER IL RILANCIO DELL'OPERATIVITÀ DELLA SEZIONE PON

3.1 LE AZIONI DA ADOTTARE

Nel presente paragrafo, si riportano le direttrici di una possibile strategia di rilancio della Sezione PON che, mantenendo fermo l'attuale assetto dello strumento, tendono semplicemente alla rimozione di alcuni vincoli che, sino ad oggi, ne hanno fortemente penalizzato l'operatività.

In una simile prospettiva, le azioni da intraprendere potrebbero essere sono le seguenti:

A. Estensione degli interventi di garanzia della Sezione anche alle operazioni di finanziamento del capitale circolante delle imprese

Cogliendo la recente apertura concessa dalla Commissione europea attraverso l'emanazione del citato Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011, si ritiene opportuno estendere la possibilità di intervento della Sezione in modo tale da ricomprendere, oltre ai finanziamenti concessi a fronte di investimento, anche le operazioni di finanziamento del capitale circolante delle imprese.

Si ritiene che una simile misura possa avere un significativo impatto sulla operatività della Sezione dal momento che, come noto, le imprese, nell'attuale fase recessiva dell'economia, fanno crescente ricorso al sistema creditizio soprattutto per finanziarie il circolante o per mere esigenze di liquidità aziendale e tendono invece a rinviare al futuro le proprie decisioni di investimento. A conferma di ciò, basti considerare che, nel corso del 2011, le garanzie rilasciate dal Fondo hanno riguardato per l'81,6%, finanziamenti concessi per esigenze di liquidità e che solo il 18,4% ha interessato finanziamenti concessi a fronte di investimenti.

B. Ampliare il canale di accesso agli interventi di *garanzia diretta* della Sezione

Come detto, nell'attuale assetto regolamentare, la Sezione PON può concedere *garanzie dirette* solo se il soggetto beneficiario finale è costituito da un *pool di imprese*. Appare evidente che una simile previsione, sebbene dettata da esigenze chiare e condivisibili (vedi sopra), costituisce un forte freno all'operatività della Sezione, nonché un limite pesante all'efficacia dell'altra importante modifica apportata dal MISE alle modalità di funzionamento della stessa Sezione, rappresentata dall'introduzione del canale di accesso diretto allo strumento per le imprese.

In tal senso, si ritiene opportuno eliminare tale vincolo, allineando le condizioni di accesso alla *garanzia diretta* della Sezione a quelle previste, in generale, per il Fondo, che non prevedono, al riguardo, alcuna limitazione. Il rischio di sovrapposizione dell'intervento della Sezione con i sistemi regionali di garanzia, paventato nel QSN, potrebbe essere evitato con dei semplici correttivi, introducendo, ad esempio, ove ritenuto opportuno, delle soglie

le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza, interessati dall'ampliamento della coperture.

di importo del finanziamento al di sotto delle quali la Sezione non può intervenire, lasciando in questo modo campo aperto ai sistemi locali di garanzia in quegli ambiti di operatività che, notoriamente, sono loro più consoni.

A tale riguardo, sulla base dell'analisi dei dati del Fondo riferiti all'annualità 2011, risulta che l'importo medio dei finanziamenti ammessi alla controgaranzia⁹, nelle quattro regioni di interesse, è pari a euro 124.300,00¹⁰. In considerazione di tale dato - indicativo degli importi delle garanzie dirette offerte a livello locale dai garanti di primo livello - si potrebbe ipotizzare una soglia di 200.000,00 euro - fatte salve soluzioni diverse, eventualmente individuate e condivise con le singole regioni - come limite dell'importo del finanziamento per l'accesso alla *garanzia diretta* della Sezione e al di sopra del quale l'intervento nazionale non viene a determinare significativi effetti di spiazzamento dei sistemi locali di garanzia.

Peraltro, anche introducendo una simile innovazione nelle modalità di intervento della Sezione, resterebbe comunque salva la fondamentale esigenza - richiamata sia dal QSN (vedi nota 3) sia dal PON - di garantire la massima complementarità tra l'intervento nazionale e quelli attuati a livello regionale, dal momento che il Fondo, nella sua più che decennale attività, ha sempre operato, con netta prevalenza, attraverso interventi di *controgaranzia*.

Tale *trend* risulta confermato anche dai dati riferiti all'anno 2011 che evidenziano un peso delle *controgaranzie* pari al 67,9% del numero totale di operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, contro il 32,1% di *garanzie dirette*. In termini di importo dei finanziamenti garantiti, il predetto rapporto, pur vedendo ancora una prevalenza delle *controgaranzie* rispetto alle *garanzie dirette*, risulta decisamente più bilanciato (56% contro 44%), a testimonianza di quanto sopra evidenziato in merito al fatto che gli interventi di *controgaranzia* vengono richiesti, mediamente, per importi più bassi rispetto a quelli oggetto di *garanzia diretta*.

3.2 ITER PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA RISERVA PON

Intervenuta l'approvazione delle modifiche del Programma da parte della Commissione europea, occorre:

1. emendare il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11/12/2009, istitutivo della Sezione PON;
2. modificare di conseguenza le "Linee guida per le modifiche alle Disposizioni operative del Fondo di garanzia", adottate dalla DGIAI e trasmesse al gestore del Fondo in data 16/7/2010 (prot. MISE n. 0021165);
3. apportare, da ultimo, le relative modifiche ed integrazioni alle Disposizioni operative del Fondo, che devono essere, in prima battuta, approvate dal Comitato di gestione del Fondo e poi formalmente adottate dal MISE con apposito decreto ministeriale.

3.3 AVVIO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE SUGLI INTERVENTI DELLA RISERVA PON

Come detto, nello scorso mese di ottobre, il Comitato di gestione del Fondo, oltre ad approvare le modifiche alle modalità di funzionamento della Sezione di cui si è riferito in premessa, ha anche segnalato l'opportunità di un Piano di comunicazione dedicato alla Sezione. Tale progetto, poi

⁹ La controgaranzia rappresenta la garanzia rilasciata dal Fondo in favore di confidi e altri fondi di garanzia, garanti di primo livello del soggetto finanziatore.

¹⁰ Importo medio dei finanziamenti controgarantiti dal Fondo nel corso del 2011, distinti per regione dell'Obiettivo Convergenza (fonte: MedioCredito Centrale S.p.A.): Calabria 98.041 euro; Campania 160.695 euro; Puglia 164.589 euro; Sicilia 73.786 euro).

fatto proprio dal MISE, ha ottenuto, già in sede di Comitato, piena adesione e sostegno da parte di tutte le principali associazioni di categoria di banche, confidi e imprese, ivi rappresentate.

Il MISE ha conseguentemente avviato le seguenti attività:

1. predisposizione di una Guida illustrativa sulle modalità di accesso e di funzionamento della Sezione, da pubblicare sui siti istituzionali del MISE, del PON e del gestore del Fondo, e da distribuire in occasione di eventi promozionali e informativi;
2. progettazione di un articolato ciclo di seminari informativi dedicati alla Sezione PON, da tenersi nelle principali province delle quattro _Regioni dell'Obiettivo Convergenza e rivolti ai soggetti interessati (banche, confidi, ma soprattutto imprese, alla luce delle recenti novità introdotte che conferiscono un importante ruolo di impulso nell'attivazione dello strumento ai destinatari finali dell'intervento).

Data l'improrogabile esigenza di rilanciare l'operatività della Sezione PON, anche in considerazione del fatto che il termine ultimo per l'utilizzo delle risorse comunitarie non è più così lontano (31/12/2015), si ritiene fondamentale accelerare l'attuazione del Piano di comunicazione, in modo da garantire che le previste attività di informazione, promozione, formazione possano effettivamente realizzarsi nei primi mesi del 2012, mettendo a conoscenza dei soggetti interessati le importanti novità già apportate dal MISE allo strumento.

Soprattutto, l'apertura di un canale diretto di accesso alla garanzia per le imprese può rappresentare una leva strategica importante per aumentare l'interesse verso la Sezione e per testare un *modus operandi* alternativo rispetto al funzionamento tradizionale del Fondo. Le imprese, infatti, non dovranno necessariamente passare da una banca o da un confidi per poter beneficiare della garanzia pubblica ma potranno, esse stesse, dare impulso al processo, ottenendo - se positivamente valutate dal gestore del Fondo - una prenotazione della garanzia della Sezione. Questo "titolo" potrà essere poi speso attivamente dalle aziende per la ricerca, presso il sistema finanziario, delle migliori condizioni di finanziamento.